



Presidente

Al Comune di Sorrento  
Al Dirigente del 3° Dipartimento  
[... OMISSIS ...]

e, p.c. al RPTC pro tempore

PEC: [... OMISSIS ...]

Fasc. Anac n. 4283/2024

## Oggetto

"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO AI CRITERI INFRASTRUTTURALI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO DELLO "STADIO ITALIA" – Incarichi per la redazione del PFTE - CIG: B28947A935 - B28947BA08 - B289790524 – Nota di definizione dell'istruttoria a firma del Presidente ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Risulta acquisita al protocollo dell'Autorità n. 094350 del 08.08.2024 la segnalazione afferente agli affidamenti degli incarichi tecnici, da parte del Comune di Sorrento, per la progettazione dell'opera in oggetto, evidenziante profili di criticità correlati al presunto "*indebito e artificioso frazionamento dell'appalto*".

Con nota prot. 122928 del 22.10.2024 l'Autorità richiedeva, quindi, al Comune di Sorrento di fornire elementi informativi con particolare riferimento alle motivazioni che avevano indotto l'Ente a frazionare la redazione del PFTE in più incarichi, richiedendo altresì di specificare le modalità di calcolo dei corrispettivi, per ciascuno degli incarichi conferiti. Venivano, altresì, richiesti chiarimenti sull'affidamento dei successivi livelli di progettazione.

Il Comune riscontrava detta istanza con nota acquisita al prot. n. 128513 del 05.11.2024, e successiva integrazione documentale, ricostruendo preliminarmente il percorso decisionale adottato che ha condotto all'avvio della progettazione dell'opera in esame; ciò, dando evidenza dell'originaria intenzione di ricorrere all'istituto del partenariato pubblico-privato, attraverso l'istituto della locazione finanziaria di cui all'art. 196 d.lgs. 36/2023 e del successivo abbandono dell'iniziativa a seguito dell'inerzia del promotore nella presentazione della proposta.

Conseguentemente, il Comune evidenziava di aver formulato istanza di accesso all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per la riqualificazione degli impianti sportivi in oggetto, ricostruendo in dettaglio l'iter seguito per l'affidamento degli incarichi oggetto di contestazione.

In particolare, veniva evidenziato di aver predisposto il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), approvati con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 21.6.2024 e che "*il DOCFAP prevedeva due fasi dirette, rispettivamente, la prima, all'adeguamento dello stadio onde renderlo conforme alle prescrizioni della Lega Calcio, la seconda alla realizzazione del parcheggio interrato e alla ricostruzione della Tribuna Centrale*", precisando ulteriormente che "*In attuazione di tali atti programmatici il Comune di Sorrento, in vista della scadenza del 30.9.2024 per l'accesso al credito sportivo, ricorreva con urgenza all'affidamento all'esterno della progettazione degli interventi della prima fase, quantomeno per rendere fruibile lo stadio*".



Veniva ulteriormente dato atto dell'intercorsa redazione degli elaborati da parte dei professionisti, nonché dell'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 6.8.2024, con l'ulteriore precisazione che *"... con delibera di Giunta comunale 27.9.2024 n. 147, il Comune di Sorrento approvava i suddetti elaborati progettuali onde inviarli all'Istituto di Credito Sportivo e Culturale ai fini del finanziamento"* e che infine *"...il CONI, in data 2.10.2024, esprimeva parere favorevole n. 251/2024"*.

Nel merito dei profili segnalati, conclusivamente il Comune contestava ogni addebito in merito al presunto frazionamento degli incarichi di progettazione afferenti al PFTE, dando evidenza, in merito alle modalità di affidamento del successivo livello di progettazione, della volontà di indire un appalto integrato avente per oggetto la progettazione esecutiva dell'opera e la sua esecuzione.

Tali esiti documentali confermano che la progettazione del PFTE, afferente ai lavori di riqualificazione e adeguamento dello "Stadio Italia", con una previsione di spesa di euro 445.112,51, è stata suddivisa in più incarichi, risultando operati i seguenti affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023:

- elaborazione del PFTE per un importo di euro 135.000,00 per onorari oltre accessori (Determina n. 1345 del 25.07.2024);
- servizio di ingegneria per le prestazioni strutturali e geotecniche di supporto all'elaborazione del PFTE per un importo di euro 114.336,14 per onorari oltre accessori (Determina n. 1396 del 05.08.2024);
- servizio di ingegneria per le prestazioni specialistiche di antincendio e sicurezza di supporto all'elaborazione del PFTE, per un importo di euro 91.274,97 per onorari oltre accessori (Determina n. 1367 del 05.08.2024).

Il Comune di Sorrento, al fine di giustificare il proprio operato, in ordine alle motivazioni che avevano indotto l'Ente a conferire più incarichi per la predetta progettazione, ha ritenuto di rappresentare la *"particolare specialità delle materie oggetto di affidamento e nella ontologica diversità delle stesse"*, evidenziando in particolare che *"le relazioni specialistiche affidate con le determine 1396/24 e 1397/24, non solo sono diverse tra loro, ma sono diverse anche rispetto alla progettazione architettonica precedentemente affidata con la determina 1345/24"*.

Il Comune evidenziava, in particolare, di aver affidato il progetto architettonico di fattibilità tecnico ed economica, nonché di aver *"provveduto a integrare il progetto architettonico (già affidato con determina n. 1345/24) con elaborati specifici in campo strutturale (determina n. 1396/24) e in materia antincendio (determina n. 1397/24), da rendere da parte di professionisti di elevata qualificazione (quanto alle strutture) e specificatamente a ciò abilitati (quanto all'antincendio)"*.

Alla luce della siffatta ricostruzione, si è quindi reso necessario verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023, che ha sostituito l'art. 35 del d.lgs. 50/2016, in ordine al calcolo delle soglie per l'affidamento diretto, secondo cui, al comma 4: *"Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto"*, con l'ulteriore previsione del comma 6 che *"La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano"*.



Sul punto, l'Autorità ha avuto modo di chiarire, da ultimo, che *"le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono, pertanto, tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all'art. 37 del nuovo codice - all'affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un'opera unitaria"* (Comunicato dell'Autorità del 10 luglio 2024).

Al riguardo, si rileva che quanto dedotto dal Comune non pare idoneo a giustificare l'intercorso frazionamento della progettazione dell'opera in esame, alla luce del dettato normativo e dei principi sopra esposti.

In primo luogo, si precisa che gli affidamenti intervenuti con le determine su richiamate non hanno riguardato meri compiti di supporto e/o consulenza, bensì l'affidamento di specifici segmenti progettuali che hanno comportato la redazione di specifici elaborati tecnici, con correlata parcellizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Va, infatti, osservato che con la Determinazione 1345 del 25/07/2024 risultano affidate le prestazioni afferenti a *"Relazioni, planimetrie, elaborati grafici; Relazioni generale e tecniche; Elaborati grafici; Calcolo delle strutture e degli impianti; eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; Calcolo sommario spesa; Quadro economico di progetto; Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; Computo Metrico estimativo; Quadro economico; Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; Schema di contratto; Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, il tutto sia per il progetto architettonico che degli impianti;"*; con ulteriore Determinazione n. 1396 del 05/08/2024 risultano affidate ad un diverso professionista la *"Relazione geotecnica e geologica; Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare; Rilievi dei manufatti; Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini; Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti; Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti; Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;"*. Infine, con la Determinazione n. 1397 del 05/08/2024 risultano affidate le prestazioni professionali afferenti a *"Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982); Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982); Rilievi dei manufatti; Rilievi planoaltimetrici; Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004); Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - d.p.c.m. 512/97); Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); Schema di Contratto; Capitolato Speciale d'Appalto; Cronoprogramma; Piano di Manutenzione dell'Opera; Piano di Sicurezza e Coordinamento, il tutto per le prestazioni specialistiche di antincendio e sicurezza"*.

Quanto rappresentato rende non condivisibili e comunque non adeguate le motivazioni addotte dal Comune di Sorrento, nel fare riferimento alla *"particolare specialità delle materie oggetto di affidamento e nella ontologica diversità delle stesse"*, risultando evidente che la progettazione è stata oggetto di frazionamento, anche nell'ambito di prestazioni omogenee, senza poter riscontrare tra i vari incarichi in esame separati ambiti di specializzazione.

Si rileva infatti che, come rilevabile dagli oggetti degli affidamenti, ai professionisti incaricati sono state assegnate prestazioni progettuali afferenti sia alla parte impiantistica, sia all'edilizia, nonché alle strutture, richiedendosi pertanto il concorso di più professionisti nell'ambito dello stesso settore e delle stesse categorie di progettazione, non coerentemente con la necessità di assicurare una visione unitaria dell'impostazione progettuale.

In tale contesto, a titolo di esempio, appare alquanto anomalo avere demandato a due professionisti diversi calcoli e relazioni di carattere strutturale, ad esempio assegnando ad un professionista la verifica sismica delle strutture esistenti e l'individuazione delle carenze strutturali, ad altro professionista il calcolo delle strutture; attività che presuppongono la medesima competenza progettuale e logicamente attribuibili al medesimo soggetto.



Parimenti, non parrebbe congrua la determinazione di affidamento della *"Relazione paesaggistica"*, nonché della *"Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); Schema di Contratto; Capitolato Speciale d'Appalto; Cronoprogramma;..."* al professionista che avrebbe dovuto, per intenzione del Comune di Sorrento, integrare solo *"le prestazioni specialistiche di antincendio e sicurezza"*, ricomprendendo in tal modo prestazioni che non ineriscono all'ambito specialistico assunto come riferimento dall'Ente.

Inoltre, si evidenzia che alcune prestazioni, come la redazione dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto sono ripetute in due diversi incarichi, con possibile duplicazione dei costi e rischio di incongruenze.

Al di là di tali macroscopiche anomalie, vanno rilevate le ulteriori criticità riscontrabili all'interno delle singole categorie di progettazione come desumibili dai calcoli dei corrispettivi, prodotti dal Comune, dando evidenza che, nell'ambito della progettazione delle varie categorie, risultano affidati a professionisti diversi la relazione energetica (Qbll.21) e la diagnosi energetica (Qbll.22); analogamente, ad esempio, nell'ambito della progettazione degli impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici etc. (categoria IA.03), le relative prestazioni risultano demandate a separati professionisti. Tra l'altro, tale frazionamento ha comportato, altresì, la duplicazione di prestazioni per le medesime categorie progettuali (es. S.03 e IA.01, IA.02, IA.03), tenuto conto che la prestazione Qbll.02 (rilievi dei manufatti) è calcolata per intero all'interno della parcella di più professionisti, con conseguente duplicazione di spesa.

Alla luce di quanto esposto, non si evidenziano dunque specifiche esigenze tecniche in grado di giustificare la suddivisione della progettazione in una pluralità di incarichi, che rendono peraltro maggiormente onerosa e complessa la gestione della fase progettuale in esame.

Sul punto, non risulta neppure conferente il richiamo operato dall'Ente al parere M.I.T. n. 2633 del 18.7.2024, il cui principio non si adatta al caso di specie, laddove nel predetto pronunciamento si è inteso escludere il ricorrere dei presupposti di un *"frazionamento artificioso"*, ritenendo, nella sostanza, che le prestazioni di *"rilievo BIM, topografico, fotogrammetrico e georadar con indagini sui materiali strutturali (prelievo ferri, carotaggi, rilievi ecc)"* e la successiva *"verifica sismica del compendio ed alla diagnosi energetica"*, possano essere inquadrate come *"due gruppi di prestazioni autonomi"*.

Il caso esaminato nel parere non riferisce in merito ad un frazionamento della progettazione vera e propria, quanto piuttosto alla separazione tra particolari tipologie di indagini, che richiedono attività anche a carattere materiale, e successive attività di analisi ed elaborazione dei dati finalizzati alla verifica sismica.

Si tenga ulteriormente presente che la ripartizione di competenze operata dal Comune di Sorrento non risulta coerente con il *"principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista"*, espresso dall'Autorità nelle Linee guida n. 1 e tutt'ora applicabile.

Come peraltro precisato dall'Autorità *"... esigenze di complessità tecnica e specializzazione possono essere soddisfatte con la specifica richiesta di competenze in capo ai progettisti, senza dover ricorrere a frazionamenti, semmai favorendo l'aggregazione della compagine dei professionisti; inoltre, anche le esigenze di efficienza, personalizzazione e adattabilità del progetto sono favorite da un'impostazione unitaria della progettazione"* (cfr. Delibera 515 del 6 novembre 2024).

In tale contesto, rileva altresì il pronunciamento dell'Autorità, con avviso espresso in ordine al previgente codice ma con indicazioni utili anche in relazione al d.lgs. 36/2023, secondo cui, in linea generale, *"L'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. (...) il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico... la giurisprudenza qualifica come illegittimo il"*



*comportamento dell'amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti "prive di autonomia funzionale" e della "idoneità a essere utilizzati autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni"... Il supremo consesso della giustizia amministrativa riconosce alle amministrazioni la libertà di frazionare l'unitario appalto in più lotti, ma invita le stesse a predisporre il bando considerando i lotti come parti di una prestazione unitaria, al fine di determinare la soglia comunitaria" (cfr. FUNZ CONS 40/2023).*

Sul punto, si richiama ulteriormente l'orientamento dell'Autorità, teso a rilevare che *"..lo scorporo di particolari categorie di opere, e il conseguente separato affidamento della progettazione, appare ragionevole solo in riferimento ad opere caratterizzate da particolare specializzazione tecnica, rintracciabile, ad esempio, in alcuni peculiari lavori di restauro o nella manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, ma non nella progettazione di edifici caratterizzati da unità funzionale, come la scuola primaria del caso di specie, in quanto, si presuppone che gli operatori posseggano quelle qualifiche e competenze necessarie alla partecipazione alla procedura"* e che *"Ciò stante, si rileva in linea generale che il frazionamento di un servizio in una pluralità di affidamenti comporta un aumento delle spese tecniche poiché riferite a importi parziali per i quali il parametro percentuale P è maggiore di quello dell'importo totale, con conseguente aumento della spesa complessiva"* (cfr. Delibera n. 976 del 23.10.2019).

A fronte della mancata sussistenza di oggettive ragioni tecniche, che avrebbero richiesto di procedere mediante affidamenti separati, si rileva che tale indebito frazionamento delle prestazioni ha consentito il ricorso ad affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia di euro 140.000,00, prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, in violazione del generale divieto di frazionamento di un appalto, di cui al già citato art. 14, comma 6 del d.lgs. 36/2023, dandosi evidenza, inoltre, dei principi già espressi dall'Autorità, secondo cui *"In caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall'art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti "sopra soglia" (del. n. 34 del 26 gennaio 2022).*

Nello specifico ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, si richiamano altresì i precedenti pronunciamenti dell'Autorità, tutt'ora applicabili in riferimento all'invariato contesto normativo, laddove è stato evidenziato che *"per stabilire la normativa applicabile all'affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento. In tale circostanza l'importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l'importo totale dei servizi da affidare (ex multis, determinazioni Autorità n. 8/1999, n. 30/2002, n. 2/2002 e deliberazioni n. 26/2012, n. 5/2006, n. 67/2005, n. 153/2004). Di contro, l'artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata, comporta l'elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore. Dunque sia il dato normativo di riferimento, sia l'avviso espresso dall'Autorità sull'argomento, confermano l'obbligo per la stazione appaltante di stimare in via unitaria l'importo totale degli incarichi da conferire; in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento» (parere sulla normativa AG49/2015/AP)"* e che *"Ai fini dell'individuazione della procedura da espletare per l'affidamento degli incarichi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell'importo totale dei servizi" (parere n. 49 del 10.06.2015), stima, che, nello specifico, deve*



*evidenziare l'insieme delle attività necessarie ad una progettazione univoca e completa dell'opera affinché risulti funzionale e fruibile (delibera n. 976/2019)' (cfr. Parere ANAC FUNZ CONS 9/2023).*

Tali principi risultano confermati dal suddetto Comunicato dell'Autorità del 10 luglio 2024, laddove è stato ribadito, tra l'altro, che *"le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento ..... devono, altresì, calcolare correttamente – secondo quanto stabilito nel DM del 17 giugno 2016 richiamato nell'Allegato 1.13 del codice – l'importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l'importo totale dei servizi in questione".*

Inoltre, per quanto concerne la residuale possibilità del frazionamento prevista dall'ultimo periodo dell'art. 14 comma 6 del d.lgs. 36/2023, secondo il quale *"un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino"*, in tale Comunicato sono state richiamate le stazioni appaltanti al rispetto dell'obbligo di adeguata motivazione giustificatrice, ricordando che *"In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificialità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria ... (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1393; cfr anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561, note a firma del Presidente prot. ANAC n. 58618 del 6 luglio 2022 e prot. ANAC n. 31378 del 27 aprile 2022)".*

In applicazione dei principi citati - anche richiamando il carattere onnicomprensivo dell'attività di progettazione - si rileva che sicuramente nella stima dell'importo complessivo dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico - economica il Comune avrebbe dovuto tener conto di tutte le prestazioni ad essa correlate, che si intendevano affidare all'esterno. Conseguentemente, il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, di certo, il superamento della soglia di affidamento diretto, con elusione della soglia di rilevanza europea (pari ad euro 221.000,00), evidenziandosi l'insussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto dei servizi di progettazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023.

Vi è di più. Alla luce dei principi esposti, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto tenere conto, nel computo del valore globale della progettazione, anche degli importi delle prestazioni afferenti alla successiva fase della progettazione esecutiva, per la quale, in sede di chiarimenti, la stessa ha riferito in merito alla volontà di *"indire un appalto integrato che abbia per oggetto la progettazione esecutiva dell'opera e la sua esecuzione"*, tenuto conto che tale modalità di svolgimento dell'appalto, che postula un affidamento separato dei livelli di progettazione, non può essere utilizzata per eludere la corretta stima dei costi della progettazione e l'applicazione della disciplina europea.

Si ricorda, infine, che l'unicità della procedura svolta secondo la normativa regolante gli appalti sopra soglia avrebbe garantito anche una più adeguata selezione dei concorrenti sotto il profilo della capacità economica e tecnica, tenuto conto della regola vigente per gli affidamenti diretti (richiamata dalla stessa Amministrazione), di fare riferimento unicamente a documentate esperienze pregresse.

Peraltro, va tenuto conto del possibile pregiudizio erariale, atteso che il frazionamento degli appalti, comporta, generalmente, un maggior dispendio economico, e non risponderebbe, dunque, ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare la pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 gennaio 2025 ha disposto la trasmissione della presente nota, ritenendo di contestare la decisione del Comune di Sorrento di suddividere lo svolgimento della progettazione del PFTE dei lavori di riqualificazione e adeguamento dello "Stadio Italia" in tre diversi incarichi, senza riscontrare specifiche esigenze tecniche, determinandosi, in tal modo, peraltro l'improprio concorso di più professionisti nell'ambito dello stesso settore e delle stesse categorie di progettazione, non coerentemente con la necessità di assicurare una visione unitaria dell'impostazione progettuale.



Conseguentemente, si è ravvisata la violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, di cui all'art. 14 comma 6 del codice d.lgs. 36/2023, tenuto conto che la parcellizzazione della progettazione ha consentito di utilizzare lo strumento dell'affidamento diretto per ciascuno degli affidamenti, laddove il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, senz'altro, il superamento della soglia di rilevanza europea.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente